

Faq

“Regolamento n. 7 del 12 luglio 2024 attuativo della Legge Regionale n. 24 del 15 maggio 2024

Quesito n. 1

Modulistica disponibile sulla piattaforma “Calabria SUAP” per la richiesta di autorizzazione al funzionamento per nido d’infanzia/micro nido rimanda al modulo E43.02 che fa riferimento al precedente regolamento regionale n. 9/2013 e ai precedenti requisiti strutturali ed organizzativi.

I gestori del sistema Calabria SUAP stanno già predisponendo la nuova modulistica aggiornata con i requisiti del Regolamento n.7/2024, la stessa sarà resa disponibile nel più breve termine.

Quesito n. 2

Qualora il procedimento di autorizzazione al funzionamento non si concluda entro la durata massima di 90 giorni, il gestore può attivare il servizio nelle more del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento? Quali le conseguenze nel caso di mancato rispetto dei termini di 90 giorni?

Tutti i servizi educativi, nonché i servizi integrativi, del sistema integrato zero sei, per effetto della L.R. 24/2024, sono soggetti ad autorizzazione, quindi, l’esercizio degli stessi non può essere avviato con la presentazione della SCIA.

Com’è noto ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990 le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento ad istanza di parte mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato dal regolamento, ovvero 90 giorni.

In merito alla fattispecie generale del silenzio assenso, si rimanda a quanto già disciplinato dal legislatore nazionale all’art. 20 della stessa legge “*Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato*”.

Infine, sempre ai sensi dell’art. 20, comma -3 “*Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies*”.

Quesito n. 3

E’ previsto un parere preventivo dell’Asp? Nel caso di previsione di emissione di parere preventivo dell’ASP, qual è il termine massimo entro il quale deve essere rilasciato per conciliare il termine complessivo dei 90 giorni?

Non è previsto un parere preventivo dell’ASP. La trasmissione della documentazione tramite SUAP è uno strumento di semplificazione al fine di consentire al referente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di prendere visione anticipatamente rispetto alla convocazione della commissione tecnico multi professionale.

Con l'occasione si chiarisce che, i referenti ASP delle commissioni tecnico-multiprofessionale afferiscono al Dipartimento di Prevenzione e pertanto rimane nell'autonomia delle Aziende l'individuazione dei componenti nell'ambito del predetto dipartimento.

Quesito n. 4

In via transitoria in gruppo tecnico, già nominato sulla base del precedente regolamento regionale n. 9/2013, può operare legittimamente in attesa della nomina della commissione tecnico-multiprofessionale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. n. 24/2024.

Il gruppo tecnico nominato sulla base del precedente regolamento può legittimamente operare con riferimento alle domande di autorizzazione ed accreditamento presentate ai sensi del previgente regolamento regionale.

Quesito n. 5

Al fine della certificazione dell'adeguamento, entro i 90 giorni, i servizi esistenti dovranno richiedere, nel rispetto delle modalità e dei requisiti indicati dal Regolamento n. 24/2024, una nuova autorizzazione al funzionamento? O diversamente, gli ambiti territoriali sociali, attraverso la commissione tecnico – multi professionale, potranno definire le nuove autorizzazioni al funzionamento sulla base della sola documentazione già in loro possesso, adeguando d'ufficio, previa verifica dei requisiti, il numero di minori autorizzato?

I servizi regolarmente autorizzati e/o accreditati possono continuare ad operare fino a naturale scadenza dell'autorizzazione già in loro possesso.

Il periodo transitorio previsto dall'art. 26, comma 2, della legge n.24/2024 è riferito esclusivamente alle strutture che operano in deroga ai requisiti prescritti dalla previgente normativa (Legge Regionale n. 15/2013) che per effetto delle proroghe annualmente concesse non si sono adeguate all'abrogata legge regionale ed al relativo regolamento.

Quesito n. 6

In fase di prima applicazione del regolamento, gli Ambiti Territoriali Sociali, su istanza dei soggetti gestori, potranno rimodulare la ricettività delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi esistenti, senza modifiche sostanziali, e i rispettivi accreditamenti, adeguando il calcolo del numero autorizzato sulla base del rapporto superficie/bambino, di sei metri quadrati, e all'incremento del 10% rispetto alla ricettività, previa dichiarazione del gestore del possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 7/2024 e presentazione dei soli allegati di cui all'art. 39 comma 3?

Le autorizzazioni non sono oggetto di revisione, quindi potranno giungere a naturale scadenza.

Gli Ambiti Territoriali Sociali non possono rimodulare la ricettività delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi esistenti, né adeguare il calcolo del numero autorizzato in quanto è stato determinato sulla base di nuovi criteri.

Pertanto, ogni variazione strutturale e/o organizzativa che interverrà nella struttura dovrà essere oggetto di nuovo procedimento, quindi di nuova richiesta di autorizzazione alla luce della vigente normativa.

Quesito n. 7

Nelle more di integrazione delle convenzioni, gli ambiti territoriali sociali possono istruire le pratiche provenienti dallo Sportello Unico per le attività produttive e convocare la commissione tecnico-multiprofessionale?

La legge regionale n.24/2024, all'art. 26, ha stabilito un termine di 180 giorni per integrare le convenzioni costitutive degli ambiti. Questo Settore, al fine di agevolare tale procedimento ed al contempo assicurare uniformità di azione sul territorio, sta predisponendo delle Linee Guida. In ogni caso, i Comuni possono autodeterminarsi circa le forme di gestione dei servizi loro assegnati.

Quesito n. 8

Titoli di studio per l'educatore dei servizi educativi art. 29 ed art. 30 per il coordinatore pedagogico del Regolamento n. 7/2024.

L'art. 29 del Regolamento n. 7/2024, nell'individuare i requisiti per la figura dell'educatore nei servizi educativi fa riferimento alla legge 55/2024, la quale, a sua volta, rinvia al precedente decreto legislativo n. 65/2017.

Pertanto, pur in assenza di un riferimento espresso nel regolamento regionale al decreto legislativo n. 65/2017, esso deve intendersi comunque richiamato e valido, e costituisce il parametro al quale riferirsi per l'individuazione dei requisiti per la figura di educatore nei servizi educativi.

La validità dei requisiti fissati dal decreto 65/2017 è stata confermata, del resto, anche da una nota congiunta dei ministri Nordio e Zangrillo pubblicata sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e visualizzabile al seguente link

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/08-08-2024/asili-nido-e-materne-requisiti-esercizio-della-professione-di-educatore>

Per accedere ai posti di coordinatore/trice è necessario il possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 2 della legge 55/2024.

Quesito n. 9

Per aree urbane interne devono intendersi quelle definite con la strategia Nazionale per le aree Interne (SNAI) e riportate nell'elenco delle aree ciclo 2021-2027?

No, non è un riferimento alle aree interne SNAI ma riguarda i comuni sprovvisti di Piani Urbanistici che pertanto non possono fare riferimento al D.M. 1444/68; per "centro storico" o "centro abitato" o "aree urbane interne" deve intendersi quella parte del territorio comunale di più antica formazione.

Quesito n. 10

Nel caso, invece, di servizi educativi esistenti, con modifiche sostanziali delle superfici degli spazi interni che concorrono al rapporto superficie/bambino, per ottenere l'incremento di ricettività deve

essere presentata nuova istanza secondo le procedure di cui all'art. 38 allegando tutta la documentazione dell'art. 39?

Per il rinnovo e/o anche rimodulazione delle Autorizzazioni dei servizi esistenti, gli operatori economici dovranno comunque presentare la documentazione necessaria al funzionamento, sia che presentino modifiche non sostanziali, sia che presentino modifiche sostanziali, in quanto la pratica telematica SUAP dovrà contenere tutta la documentazione aggiornata.

Quesito n. 11

Qualora nella stessa struttura coesistono più servizi educativi che garantiscono l'autonomia strutturale e funzionale di ciascuno è possibile presentare al SUAP Calabria un'unica istanza per l'ottenimento delle autorizzazioni al funzionamento di ogni singolo servizio educativo che ricade nel medesimo immobile?

Ogni servizio educativo (ed anche ogni operatore economico) dovrà presentare istanza separata per singola Autorizzazione. Negli elaborati relazionali e progettuali, dovranno essere eventualmente indicate le aree comuni (accessi, corridoi, filtri di separazione, ecc.).

QUESITO N. 1

“Come si concilia quanto da Voi affermato nella risposta alla FAQ N. 5, trasmessa lo scorso mese, con quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 26 della legge n.24/2024 e dal comma 2 dell’art. 43 del Regolamento di attuazione?”

Nella FAQ si stabilisce che l’adeguamento alla nuova normativa riguarda soltanto le strutture che operano in deroga ai requisiti prescritti dalla previgente normativa (Legge Regionale n. 15/2013).

Nella legge 24/2024 l’adeguamento alla nuova normativa è prevista per tutti i servizi già autorizzati.”

Premesso che tra le motivazioni che hanno condotto il legislatore regionale a legiferare in materia di strutture educative rientra la necessità di superare i meccanismi di proroga operati dal 2015 al 2023 che hanno permesso a diverse strutture di operare in assenza dei requisiti prescritti, l’adeguamento si rende necessario proprio per tali strutture che hanno operato fino ad ora beneficiando delle proroghe stesse.

Da ultimo si ricorda quanto stabilito con la Legge regionale 27 dicembre 2023, n. 59 “Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socioeducative per la prima infanzia, di cui all’articolo 23 della l. r. 15/2013. (BURC n. 279 del 27 dicembre 2023), che all’art. 1 “Modifica dell’articolo 23 della l.r. 15/2013” ha stabilito che le parole ***“entro il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2024”***.

Coloro che sono in possesso di un’autorizzazione valida possono continuare fino a scadenza in quanto per questi gli organi preposti hanno potuto accertare il possesso dei requisiti di cui alla previgente legge regionale n. 15/2013.

<https://www.consiglioregionale.calabria.it/bdf/api/BDF?numero=59&anno=2023>

QUESITO N. 2

Adeguamento dei servizi autorizzati alla nuova normativa Relativamente all’adeguamento alla nuova normativa richiesto ai servizi già autorizzati (Art. 26, comma 2, Legge n.24/2024) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento

1. Cosa dovranno trasmettere gli Enti gestori al Comune? Sarà sufficiente un’autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale attestante l’avvenuto adeguamento o devono trasmettere la documentazione relativa all’adeguamento realizzato?

Fatto salvo quanto già chiarito con la faq n. 5 precedentemente trasmessa ogni richiesta di autorizzazione, variazione, cessazione dell’attività deve essere trasmessa tramite SUAP.

2. In caso di trasmissione di documentazione, quali nuovi documenti dovranno essere trasmessi dagli enti gestori?

Si rimanda a quanto indicato al punto 1 della presente faq nonché quanto prescritto agli artt. 38 e 39 del regolamento n. 7/2024

3. Il Comune per la verifica dell’avvenuto adeguamento dovrà procedere soltanto all’esame della documentazione (o di quanto dichiarato) o dovrà effettuare un nuovo sopralluogo presso la struttura ai fini della verifica?

Il gestore presenterà richiesta di autorizzazione ai sensi della normativa vigente quindi il procedimento indicato nel regolamento art. 37

4. Il Comune ai fini della verifica dovrà avvalersi della nuova Commissione Tecnico Multi-professionale (ancora da costituire) prevista dall'articolo 20, comma 3 della legge 24/2024?

Si

5. Dopo aver effettuato la verifica, il Comune dovrà adottare un provvedimento dirigenziale?

Il Comune, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive, procede al rilascio dell'autorizzazione.

6. Per i servizi educativi già autorizzati che non dispongono dello spazio esterno e quindi non possono adeguarsi alla nuova normativa, l'autorizzazione dovrà essere revocata?

Per gli spazi esterni sono state contemplate specifiche ipotesi di deroga all'art. 4, comma 4.

7. Ai fini dell'adeguamento alla nuova normativa, gli asili nido già autorizzati dovranno procedere anche alla realizzazione di interventi di natura strutturale richiesti dalla nuova normativa, come la creazione di nuovi ambienti qualora le strutture siano sprovviste (ad esempio il vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela micro-climatica)?

Alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione le strutture dovranno essere adeguate ai requisiti strutturali, organizzativi, gestionali, qualitativi e soggettivi.

8. Qualora gli asili già autorizzati dovranno procedere, ai fini dell'adeguamento, alla realizzazione di interventi strutturali che possono incidere sulla ricettività della struttura (potrebbe modificarsi la superficie destinata alle attività dei bambini), l'ente gestore dovrà presentare una nuova richiesta di autorizzazione (come indicato in FAQ n. 6 del 14 agosto)?

Si

QUESITO N. 3

LA COMMISSIONE TECNICO MULTI- PROFESSIONALE

1. Finché non sarà integrata la Convenzione costitutiva degli Ambiti Sociali ogni Comune dell'Ambito gestirà autonomamente i propri servizi educativi.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento e della verifica dell'adeguamento delle strutture già autorizzate, ogni Comune dovrà costituire la propria Commissione Multi professionale?

La Regione, all'art. 26 della L.R. 24/2024, ha fornito indicazioni in merito alla modalità di gestione del sistema integrato zero-sei. Nelle more dell'integrazione è rimessa all'autonomia degli enti locali individuare la forma più efficiente per gestire il servizio.

A tal fine si rinvia all'*addendum* trasmesso da questo Ente.

2. Relativamente alla costituzione della suddetta Commissione, il comma 2 dell'articolo 10 della Legge 24/2024 prevede che il Coordinamento Pedagogico Territoriale (ancora da costituire) possa designare un coordinatore pedagogico quale componente della Commissione mentre il comma 3, dell'articolo 20 della legge 24/2024 prevede che fa parte della Commissione il coordinatore pedagogico nominato dal Coordinamento Pedagogico Territoriale.

Il coordinatore pedagogico della Commissione pertanto può essere nominato o deve essere nominato dal Coordinamento Pedagogico Territoriale?

L'indicazione contenuta nell'art. 20 c. 3 lettera a) della legge 24/2024 non deve intendersi perentoria, pertanto, in attesa della costituzione del coordinamento pedagogico o in caso di sua inerzia, il coordinatore pedagogico componente della Commissione tecnico-multiprofessionale può essere indicato dal Comune/Ambito territoriale, come peraltro indicato dall'art. 38 c. 3 lettera e) del Regolamento n. 7/2024.

3. Nel caso di gestione associata dei servizi educativi da parte dell'Ambito, sarà costituita un'unica Commissione tecnico-multiprofessionale per tutto l'Ambito ed un unico Coordinamento Pedagogico Territoriale?

Nel caso di gestione associata dei servizi educativi da parte dell'Ambito, il componente della Commissione "dirigente o responsabile con competenze in materia di servizi educativi ed istruzione" dovrà essere obbligatoriamente il Responsabile dell'Ufficio di Piano?

Per quanto riguarda invece il componente della Commissione "un dirigente o responsabile del settore tecnico- edilizio" sarà unico per tutti i comuni dell'Ambito? Potrà essere scelto un dirigente o responsabile del settore tecnico-edilizio di qualsiasi comune dell'Ambito?

Nel caso di comuni facenti parte di un Ambito, una volta integrate le relative convenzioni prevedendo la gestione associata dei servizi educativi, è auspicabile, per esigenze di economicità del procedimento amministrativo, costituire un'unica Commissione.

Per quanto attiene i coordinamenti pedagogici territoriali, nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione Calabria, USR Calabria e Anci, il 09.03.2023, si è stabilito che "I comuni capoluogo di provincia, unitamente agli altri Comuni capofila degli ATS ricadenti nel territorio provinciale, istituiscono il Coordinamento Pedagogico Territoriale Provinciale (...).

La legge non impone ulteriori requisiti per individuare il componente "dirigente o responsabile con competenze in materia di servizi educativi ed istruzione", pertanto i Comuni e gli Ambiti sono liberi di adottare la soluzione che risulta più funzionale.

Allo stesso modo, per quanto riguarda il componente "dirigente o responsabile del settore tecnico-edilizio", fermo restando l'autonomia dei singoli enti locali, non si rinvergono ragioni ostative ad una composizione mobile, ovvero integrando di volta in volta il relativo componente, individuando il dirigente o il responsabile competente in relazione al Comune sul quale insiste la struttura.

QUESITO N. 4

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

1. In cosa consiste la proposta di autorizzazione e di accreditamento per il rilascio del provvedimento finale di autorizzazione e/o di accreditamento da parte dell'Ambito? Sarà un semplice richiesta al Dirigente/Responsabile del Comune, dove è presente il servizio, di procedere al rilascio dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento o il provvedimento dovrà essere redatto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano e poi adottato dal Dirigente/Responsabile del Comune dove è presente il servizio?

Nel caso di gestione associata dei servizi educativi da parte dell'Ambito, il provvedimento di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dovrà essere adottato dal Dirigente/Responsabile del Comune dove è presente il servizio e non dal Responsabile dell'Ufficio di Piano (Art. 30, comma 3, lett..h) del Regolamento di attuazione).

2. Non si rischia di aggravare con questa procedura il procedimento amministrativo?

Rappresenta un atto endoprocedimentale che consiste nella trasmissione, utilizzando il portale Suap, delle risultanze della commissione Multiprofessionale al Comune che ha avviato il procedimento istruttorio, il quale è competente ad emettere il provvedimento secondo quanto disposto dal DPR 160/2010, art. 7 comma 6 (anche in caso di gestione associata del sistema integrato di educazione ed istruzione).

QUESITO N. 5

SPAZIO ESTERNO

Relativamente alla presenza dello spazio esterno, l'articolo 4, comma 4 del Regolamento di attuazione prevede che Il comune competente per territorio può autorizzare il funzionamento del servizio con spazi esterni insufficienti, qualora possano essere utilizzati spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili e idonee e comunque distanti non oltre 100 m dalla struttura educativa.

1. Qualora la distanza dell'area esterna accessibile, controllabile e idonea sia superiore ai 100 metri, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata?

NO. L'articolo 4, comma 4 del regolamento regionale 7/2024 ha stabilito che gli spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura devono essere facilmente accessibili, controllabili e idonee e comunque distanti non oltre 100 m dalla struttura educativa.

2. Nel caso dell'uso dello spazio di verde pubblico, l'art. 4, lett. g) stabilisce un uso programmato riservato al servizio. Ciò significa che nello spazio di verde pubblico, in occasione della presenza dei bambini, non possono essere presenti altre persone che non siano gli operatori del servizio e i bambini? O sarà sufficiente delimitare l'area utilizzata dai bambini?

NO. L'articolo 4, comma 2 lett. g) del regolamento prevede, inoltre, che lo spazio esterno deve essere destinato ad uso esclusivo dei bambini.

FAQ del 27/09/2024

1. Il coordinatore pedagogico può svolgere nello stesso tempo le funzioni di educatore?

No! Una delle funzioni prioritarie del coordinatore pedagogico consiste **nell'essere di sostegno e supporto al gruppo educativo**, offrendo strumenti di lettura e strategie operative finalizzate ad assumere la propria responsabilità nel far fronte alla complessità dell'educare, sia nel rapporto con i bambini/e, sia nel dialogo con le famiglie.

2. Qual è il monte ore minimo di assunzione previsto per il coordinatore pedagogico?

Il minimo contrattuale è dettato dalle disposizioni dei CCNL di categoria applicabile al lavoratore. Tale materia non è rimessa al legislatore regionale.

3. È possibile rilasciare l'accreditamento per un numero diverso rispetto al n. di posti autorizzati?

No, l'accreditamento è uno degli strumenti operativi per la qualità dei servizi educativi, come riportato al Titolo IV, art. 21 della L.R. n. 24/2024 ed è subordinato al titolo autorizzativo di cui all'art. 20. Si ricorda che il numero di utenti non può superare la capacità ricettiva autorizzata. In caso contrario, l'attività è soggetta a sanzioni, inclusa la sospensione.

4. Se la struttura non è in possesso dello spogliatoio per il personale cuoco, è possibile utilizzare lo spogliatoio di tutto il personale?

Premesso che il locale spogliatoio deve rispettare i requisiti igienico-sanitari nonché strutturali previsti dalla normativa di settore, tale locale deve essere adibito ad uso esclusivo all'OSA (operatore del settore alimentare).

5. Chi è in possesso del diploma magistrale può svolgere la funzione di educatore? in caso di risposta affermativa quali sono i requisiti dettagliati?

Il personale educativo deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente, ovvero degli art. 4 comma 1- lettera e) e 14 comma 3 del decreto legislativo 65/2017, del D.M. n. 378/2018 nonché la legge 55/2024. Il regolamento regionale ne fa espressa menzione.

6. Per quanto riguarda la sezione primavera è possibile usare i servizi igienici della scuola dell'infanzia?

Il regolamento n. 7 /2024, attuativo della L.R 24/24, ha disciplinato nel dettaglio i requisiti per le sezioni primavera. A riguardo l'art. 12 comma 2 lettera d) così dispone *“locali per l'igiene destinati ai bambini ed alle bambine, anche a servizio di più unità funzionali dotati di: 1 posto lavabo a canale ogni 10 bambini, 1 wc ogni 10 bambini; una vasca con doccia ogni 20 bambini; un fasciatoio ogni 20 bambini; sanitari e rubinetteria devono essere adeguati all'età dei bambini; i locali o il locale per l'igiene dei bambini devono essere contigui o in prossimità all'unità funzionale, possibilmente tra la zona di soggiorno dei bambini ed il locale dedicato a riposo per facilitare il cambio dei bambini e per consentire la visibilità di quanto avviene nell'unità funzionale”*.

*A ciò si aggiunga quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, dove si è stato chiarito che gli spazi di cui alla lettera b), c) d), quindi anche i servizi igienici, **devono comunque essere aggiuntivi rispetto agli spazi utilizzati dai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e/o altri servizi educativi autorizzati presenti nella stessa struttura.***

7. I servizi educativi possono chiedere contemporaneamente nella stessa pratica SUAP sia autorizzazione che accreditamento?

Sì, l'accreditamento può essere richiesto unitamente all'autorizzazione al funzionamento, ma lo stesso presuppone che siano in primis valutati i requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, quindi solo in caso di esito positivo del procedimento presupposto, procedere con l'accreditamento.

FAQ
04.10.2024

- 1. In riferimento al decreto attuativo n.7 del 12 Luglio 2024, relativo alla legge regionale n.24 del 15 Maggio 2024, in relazione alla vostra risposta al quesito 9 da voi pubblicato inerente le “aree urbane interne” si chiede se per “territorio comunale di più antica formazione” s’intenda solo la parte antica e storica della città o anche i centri del tessuto urbano ad alta densità edilizia ed abitativa.**

Per territorio comunale di più antica formazione si intendono le aree ricadenti (nei comuni dotati di P.R.G.) nelle Z.T.O. A di cui all’art. 2 comma A) del D.M. 1444/68 o nelle Z.T.O. B dello stesso D.M. e, comunque, delle aree facente parti della perimetrazione urbana ai sensi della Legge 865/71.

- 2. La modulistica disponibile sulla Piattaforma Calabria SUAP per la richiesta di accreditamento dei servizi educativi a gestione indiretta non prevede nessuna sezione specifica. Verrà inserita una modulistica specifica?**

Nel modulo reso disponibile sul SUAP è stato già previsto il quadro A2 per l’accreditamento.

Con l’occasione si precisa che l’accreditamento e l’autorizzazione sono due procedimenti sistematici e continuativi finalizzati alla verifica ed il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di funzionamento che concorrono a determinare la qualità del servizio educativo, pertanto, nell’eventualità in cui il servizio è in possesso di un titolo abilitativo, rilasciato in virtù della precedente normativa, è necessario procedere con la richiesta di nuova autorizzazione quindi, poi, dell’accreditamento.

- 3. L’anno educativo della Sezione Primavera deve avere obbligatoriamente durata di 11 mesi?**

Si. L’anno educativo ha una durata di 11 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 7/2024.

- 4. Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 24/2024 la compartecipazione delle famiglie che hanno accesso ai servizi educativi ad offerta pubblica è definita dal Comune. Si chiede di mettere a disposizione un modello regionale che gli ambiti possano adottare e condividere.**

In merito alla richiesta di un modello regionale per la compartecipazione delle famiglie ai servizi educativi pubblici si precisa che, in base alla normativa nazionale (D.lgs. 65/2017 e art. 117 della Costituzione), la definizione delle tariffe è competenza esclusiva dei Comuni. La Regione non può imporre un modello unico, poiché la normativa riconosce agli enti locali autonomia nel determinare le quote di compartecipazione, in funzione delle caratteristiche socio-economiche del territorio.

- 5. L'addendum alla convenzione non chiarisce l'esercizio delle attività esercitate in forma associata e non associata. Si consideri l'opportunità di prevedere una Convenzione specifica più chiara e dettagliata.**

Le materie sono definite all'art. 26 "disposizioni transitorie" della L.R. 24/2024, ovvero (...) *gli Ambiti Territoriali Sociali, prevedendo l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti alla programmazione, gestione, autorizzazione, accreditamento, monitoraggio e vigilanza dei servizi educativi per l'infanzia.*

FAQ DEL 25/06/2025

Quesito n. 1

Si chiedono chiarimenti in merito ai seguenti punti:

1) il personale previsto per il funzionamento del servizio deve essere già contrattualizzato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione sul portale SUAP o è sufficiente - in tale fase procedimentale - indicare la disponibilità da parte del gestore delle figure professionali richieste, dotate dei titoli di studio indicati dalla normativa vigente come da curriculum vitae e la programmazione del monte ore richiesto a ciascuno in relazione alla capacità ricettiva e all'orario di funzionamento programmati, rinviando la contrattualizzazione del personale in trattazione ad altra fase successiva;

2) in caso di risposta affermativa al punto precedente, la contrattualizzazione del personale dovrà avvenire preliminarmente al rilascio del provvedimento di autorizzazione o successivamente, prima dell'effettivo avvio dell'attività, beneficiando in questo ultimo caso anche della possibilità di parametrare il personale alle iscrizioni effettive, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento n. 7 124.

Risposta

- 1) L'art. 21 comma 2 lett. b) della L.R. 24/2024 subordina l'autorizzazione al funzionamento al possesso dei requisiti soggettivi, strutturali, organizzativi, gestionali e qualitativi in esso contemplati, tra i quali, l'applicazione "al personale dipendente" dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

La contrattualizzazione avverrà come previsto dall'art. 39 comma 2 lett. c) e punto 4 del Regolamento 7/24 non in fase procedimentale, ma in concomitanza al rilascio del provvedimento di autorizzazione e prima dell'avvio dell'attività, come richiesto dal mod. E4.02 SUAP "dichiarazione DPR 445/2000".

La commissione multiprofessionale ai sensi dell'art. 42 del Regolamento 7/2024, nell'esercizio del potere di vigilanza, dovrà verificare l'avvenuta contrattualizzazione del personale in possesso dei titoli richiesti dalla normativa.

- 2) Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di attuazione della L.R. 24/2024 "Il gestore può parametrare la presenza numerica del personale sulla base dell'effettiva frequenza dei bambini, qualora inferiore alla quota massima autorizzata, con l'impegno di adeguare tale dotazione in caso di aumento di iscrizioni".

Quesito n. 2

Si richiede un chiarimento in merito a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, delle disposizioni regionali relative all'autorizzazione e accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia.

In particolare, si desidera sapere se, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento di un Nido o Micro Nido, sia necessaria una specifica autorizzazione all'uso di un giardino condominiale nel caso in cui il locale sede del servizio sia ubicato al piano terra di un edificio in condominio e i titolari del servizio risultino locatari dei magazzini già proprietari del suddetto giardino

Risposta

In relazione alla questione dell'autorizzazione e dell'accreditamento di un Nido o Micro Nido, specificatamente riguardo all'uso di un giardino condominiale, occorre considerare diversi aspetti legati alla normativa regionale e alle disposizioni in materia di autorizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia.

In base all'articolo 4, comma 4, il servizio educativo deve garantire spazi esterni adeguati (minimo 10 mq per bambino, con alcune deroghe specifiche per le zone difficili da urbanizzare), e questo implica che il giardino adiacente alla struttura possa essere utilizzato, a condizione che sia facilmente accessibile, controllabile e idoneo.

Nel caso di un giardino condominiale, è importante capire se l'accesso e l'uso del giardino siano regolamentati in modo tale da permettere l'uso esclusivo o comunque la fruizione da parte dei bambini frequentanti il Nido o Micro Nido. Se i titolari del servizio sono locatari dei magazzini e comproprietari del giardino, sarebbe necessario:

1. Verifica del regolamento condominiale: Il regolamento condominiale potrebbe prevedere specifiche restrizioni sull'uso del giardino comune da parte di singoli condomini o locatari. In tal caso, sarà necessario ottenere l'approvazione dell'assemblea condominiale per l'uso esclusivo del giardino da parte del Nido o Micro Nido.
2. Accertamenti sulla sicurezza e idoneità dello spazio: Anche se il giardino è adiacente alla struttura, è essenziale che la Commissione faccia un'ispezione per verificare che lo spazio sia effettivamente idoneo e sicuro per i bambini.
3. Specifiche comunali: Potrebbero esserci ulteriori specifiche da parte del Comune relativamente all'utilizzo di spazi esterni condominiali per attività educative, quindi è fondamentale consultare le normative locali per eventuali altre disposizioni.

Quesito n. 3

La Legge regionale n.12/2021 (Burc n. 41 del 26 Maggio 2021) e successive modifiche ha prorogato i termini di adeguamento ai requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia della legge regionale n. 15/2013 e ha modificato, allineando alla proroga della legge, i termini del regolamento attuativo n. 9/2013:

"Art. 1 (Modifica all'articolo 23 l.r. 15/2013. Proroga del termine di adeguamento)

1. All'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 1, le parole "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021";
- b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. In base al termine di cui al comma 1, tutti i termini, anche connessi a norme transitorie, previsti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 10, sono automaticamente differiti alla data di entrata in vigore della presente legge".

Così come da proroga e sulla base del punto 1.2 Funzionamento del servizio e requisiti di accesso del personale del regolamento regionale n. 9/2013 le Educatrici contrattualizzate presso gli Asili Nido non in possesso del titolo di Laurea, al fine di ottemperare all'integrazione delle ore richieste per poter consentir loro di continuare a svolgere tale mansione, hanno frequentato il Corso di formazione e aggiornamento per Educatori nei Servizi Prima Infanzia. Tale corso della durata di 200 ore è stato espletato nel rispetto del regolamento regionale con termine massimo di 18 mesi, 150 ore delle quali di formazione teorica su tematiche educative e 50 ore svolte nelle sedi di lavoro per attività di osservazione, di ricerca e di studio individuale, con regolare rilascio di attestato di ABILITAZIONE dagli Uffici della Regione Calabria.

Alla luce di quanto sopra e con un'abilitazione ottenuta come da regolamento n. 9/2013, allineato e aggiornato con la proroga della Legge n. 12/2021

Il Nuovo Regolamento ha ommesso quanto precedentemente stabilito al fine di assicurare la continuità occupazionale nè tantomeno è stata abrogata la legge n. 12/2021, quindi per gli educatori che operano in

modo continuativo negli Asili Nido dal 2018 con regolare attestato di abilitazione regionale come bisogna procedere?

Risposta

Ai sensi dell'art. 14 c. 3 del D. Lgs. 65/2017, come modificato dalla Legge 106/2024 efficace dal 31.07.2024 (legge di conversione del D.L. 71/2024 in vigore a far data dall'1.06.2024) “***Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019***”.

Pertanto, in virtù della disposizione di legge nazionale sopra richiamata, si rinvia alla disciplina regionale di riferimento (si precisa, esistente antecedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 65/2017), ovvero il Regolamento n. 9/2013 attuativo della L.R. 15/2013.

La previsione di interesse si desume dal paragrafo 1.2 del Regolamento regionale sopra citato “*Funzionamento del servizio e requisiti di accesso del personale*”, che testualmente si riporta: “*b) per ricoprire il ruolo di educatore/educatrice si deve possedere uno dei titoli seguenti:*

- *Diploma di maturità magistrale;*
- *Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;*
- *Diploma di dirigente di comunità;*
- *Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;*
- *Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;*
- *Diploma di operatore dei servizi sociali e assistente per l'infanzia;*
- *Titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso);*
- *Diploma di laurea in pedagogia;*
- *Diploma di laurea in scienze dell'educazione;*
- *Diploma di laurea in scienze della formazione primaria;*
- *Lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004;*
- *Diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto 2000 pubblicato sulla G.U. n. 170 del 19 ottobre 2000;*
- *Titoli equipollenti (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso), equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.*

Dal 1 gennaio 2018 tutti i nuovi educatori assunti nei servizi per l'infanzia dovranno essere in possesso del diploma di laurea in ambito educativo-pedagogico.

Per i soli educatori/educatrici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano avuto un rapporto contrattuale e in mansioni attinenti i servizi educativi per la prima infanzia, sarà possibile derogare ai titoli sopra indicati attraverso la frequenza documentata di corsi di formazione e di aggiornamento relativi a tematiche educative, con modalità possibilmente laboratoriali, di almeno 200 ore da espletarsi nel termine massimo di 18 mesi; 50 delle 200 ore possono essere svolte nello stesso servizio per attività di osservazione, di ricerca e di studio individuale con relazione sintetica finale che descriva le attività fatte. Tale documentazione, circa le 200 ore, sarà presentata all'ufficio competente regionale che

rilascerà un attestato dell'avvenuta integrazione formativa e la possibilità di svolgere il ruolo di educatore/educatrice.

Dunque, alla luce di quanto riprodotto testualmente, nessun regime derogatorio è stato contemplato per le nuove assunzioni.

Fermo restando il quadro normativo delineato, si evidenzia in ultimo che, la Legge Regionale n. 12/2021 detta una disciplina di proroga in ordine ad aspetti differenti dai titoli di studio richiesti per l'accesso al ruolo di educatore, attenendo ai cosiddetti "requisiti strutturali ed organizzativi", tale che la stessa norma di legge è rubricata " *Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15. Proroga del termine di adeguamento*".

Quesito n. 4

- 1) In merito alla risposta fornita alla FAQ n. 1 del 27/09/2024 ("Il coordinatore pedagogico può svolgere nello stesso tempo le funzioni di educatore?"), si chiede di meglio specificare cosa si intende per "nello stesso tempo".*
- 2) La funzione di coordinatore pedagogico è da intendersi incompatibile giustamente in termini di contemporaneità oraria con quella di educatore oppure la figura di coordinatore non può al di fuori del suo orario lavorativo, svolgere ulteriori ore nel ruolo di educatore all'interno dello stesso servizio?*
- 3) Tale quesito è motivato per garantire al lavoratore una migliore retribuzione visto che la figura di coordinatore, in osservanza dei capitolati d'appalto per gli asili nido comunali soggetti a rendiconto, ha circa 10/12 ore settimanali e comunque possiede il titolo abilitativo per svolgere la mansione di educatore e che il CCNL delle Cooperative Sociali (art.48 del Testo Unico vigente) prevede la possibilità di svolgere più mansioni garantendo il livello della qualifica e la retribuzione.*

Risposta

In merito al punto 1 del quesito posto, richiamando la FAQ n. 1 del 27.09.2024, si esplicita con maggiore chiarezza il concetto ad essa sotteso.

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del regolamento attuativo della L.R. 24/2024, il coordinatore pedagogico, tra le altre, svolge funzioni di "cura del funzionamento del gruppo educativo" nonché di relativo indirizzo e sostegno, sia a livello individuale che collettivo.

Da tanto si desume che il coordinatore pedagogico riveste un ruolo di tipo apicale all'interno dell'organizzazione, di importanza strategica tale da risultare funzionale al conseguimento degli obiettivi predeterminati.

Trattasi pertanto, di un inquadramento professionale all'interno di una precisa categoria lavorativa, identificativo del regime giuridico ed economico ad esso applicato.

La circostanza, da quanto emerge, va trattata alla luce della disciplina di cui all'art. 2103 del codice civile.

Tale norma al primo comma sancisce che "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte".

Prosegue disciplinando l'ipotesi dell'assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori "In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale"; ed inoltre al IV comma "Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di

inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi”.

Tali richiami normativi sono necessari per rendere chiaro che le funzioni di coordinatore pedagogico non possono essere svolte unitamente a quelle di educatore, determinando una sovrapposizione dei ruoli; per tale via, si fornisce riscontro al punto 2 del quesito posto, puntualizzando che si prescinde quindi dal concetto di “contemporaneità” in senso prettamente temporale, ponendo riguardo alla tipologia di funzioni svolte.

Infine, in ordine al punto 3, si evidenzia quanto segue: l’art. 48 CCNL Cooperative Sociali prevede che “La lavoratrice o il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti può essere assegnata/o temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria e posizione economica.....”

Il requisito della temporaneità dell’assegnazione del lavoratore a mansioni diverse per esigenze di servizio, non consente di fare dell’art. 48 citato il presupposto normativo di riferimento che permette al coordinatore pedagogico lo svolgimento, in maniera sistematica, delle funzioni di educatore.

È d’uopo chiarire, infatti, che il ruolo dell’educatore è caratterizzato dalla continuità educativa e non dalla temporaneità di una singola proposta educativa, al fine di garantire una crescita cognitiva, emotiva, motoria armoniosa e rispettosa dei tempi di apprendimento di ciascuna bambina e di ciascun bambino.

Assegnare il coordinatore pedagogico allo svolgimento di mansioni di afferenza dell’educatore, richiederebbe l’espletamento di funzioni relative ad una categoria inferiore a quella di appartenenza; ai sensi infatti dell’art. 47 CCNL Cooperative Sociali il coordinatore pedagogico è inquadrato all’interno della categoria “E” in ragione delle funzioni svolte e del ruolo rivestito a differenza dell’educatore appartenente alla categoria “D”.

Rilevato tale aspetto, si richiamano le argomentazioni relative agli effetti prodotti dall’applicazione dell’art. 2103 cc e dall’art. 48 del CCNL Cooperative Sociali per escludere il contestuale esercizio delle funzioni di coordinatore pedagogico ed educatore da parte dello stesso soggetto.

L’affermazione trova riscontro nelle previsioni normative di cui agli artt. 29 e 30 del Regolamento di attuazione della L.R. in questione, rispettivamente con riferimento alla figura dell’educatore e del coordinatore pedagogico.

Tali articoli sanciscono un diretto rinvio alle disposizioni della L. 55/2024 “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”.

Agli artt. 4 e 11 comma 1 lett. b) sono indicati i titoli per l’accesso al ruolo di educatore, con conseguente iscrizione al relativo albo; albo differente rispetto a quello di appartenenza del pedagista (nel caso di specie, coordinatore pedagogico), per la cui iscrizione è necessario il possesso dei titoli elencati agli artt. 2 e all’art. 11 comma 1 lett. a) della legge sopra citata.

Quesito n. 5

Nel conteggio dei metri interni considerati come spazi comuni rimane compreso il refettorio. Quindi a cosa si riferisce il punto f dell’art 12.

Inoltre, considerando l’aumento del 10% dei posti, un micro nido con 25 posti diventa nido avendo a disposizione il 10% di posti in più?

Infine quando il 10% di posti in più sono da considerare in eccesso o in difetto. (25+10%=27 o 28?)

Risposta

Nel regolamento all'articolo 12, **gli spazi interni** sono articolati e destinati a specifiche funzioni, come descritto nelle varie lettere (a, b, c, d, f, g). Quando si parla di **spazi comuni**, bisogna distinguere tra spazi che sono direttamente utilizzati dai bambini (come le sezioni per le attività educative) e quelli destinati ad altri usi, come ad esempio **la cucina o il refettorio**.

Nel caso specifico del refettorio, essendo un ambiente destinato alla refezione e quindi un'area comune dove i bambini consumano i pasti, **non è incluso nel conteggio dei metri quadrati destinati all'unità funzionale** (ovvero l'area utilizzata per le attività educative dirette dei bambini, come il gioco, il riposo e le attività didattiche). Tuttavia, **gli spazi adibiti alla refezione** (come il refettorio) sono comunque considerati **spazi di servizio** e non fanno parte degli spazi che contribuiscono al calcolo della superficie per bambino nell'unità funzionale, a meno che non siano condivisi con la scuola dell'infanzia o altre strutture.